

PER L'ARIA COMPRESSA IL PRINCIPIO DEL GATTOPARDO HA VINTO ANCORA

Il Piano TRANSIZIONE 5.0

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

“Questo piano è il primo e l'unico in Europa che mette insieme in un'unica misura le due transizioni, quella digitale e quella energetica - ha spiegato il ministro -: la transizione digitale con l'evoluzione di Industria 4.0, la transizione energetica con l'efficientamento e la riduzione dei consumi, e nel contempo con l'utilizzo della tecnologia green”

“**I**l piano Transizione 5.0 nei prossimi giorni dovrebbe essere pienamente operativo, con il portale che consentirà a ciascuna impresa di prenotarne l'utilizzo”: la misura “può disporre di quasi 13 miliardi di euro nel 2024 e 2025, negli anni decisivi per vincere la sfida dell'innovazione digitale e green”. - Lo ha detto il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, ad un webinar di Confindustria sul piano Transizione 5.0. - “Questo piano è il primo e l'unico in Europa che mette insieme in un'unica misura le due transizioni, quella digitale e quella energetica - ha spiegato il ministro -: la transizione digitale con l'evoluzione di Industria 4.0, la transizione energetica con l'efficientamento e la riduzione dei consumi, e nel contempo con l'utilizzo della tecnologia green. Transizione 5.0 - ha proseguito Urso -, diversamente da Industria 4.0, prevede che tutte le imprese, di qualunque dimensione e di qualunque settore, possano utilizzarlo, e che più del 10% delle risorse possano essere

impiegate per la formazione dei lavoratori alle nuove competenze”.

Il decreto attuativo

Il decreto attuativo definisce le procedure per l'accesso al bonus Transizione 5.0. Agevolati gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025. Il Piano, con un budget complessivo di 6,3 miliardi di euro, sarà implementato per il biennio 2024-2025, segnando un importante passo avanti nella strategia di sostenibilità e innovazione tecnologica del Paese.

Più formazione e beni strumentali

La misura integra le iniziative del precedente Piano Transizione 4.0, fornendo incentivi mirati a stimolare la doppia transizione - sia digitale che energetica - delle imprese italiane. Il piano prevede risorse, oltre che per investimenti in beni strumentali, per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia, e la formazione. In particolare, dei 6,3 miliardi totali sono stati stanziati:

3.780 milioni per i beni strumentali; 1.890 milioni per autoconsumo e autoproduzione; 630 milioni per la formazione. Le risorse sono state suddivise in parti uguali per i due anni. Per quanto riguarda gli investimenti sono ammissibili quelli che hanno ad oggetto almeno uno dei beni strumentali materiali e immateriali previsti agli allegati A e B del piano Transizione 4.0 (rimane l'obbligo di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura). Inoltre, i beni devono essere inseriti in un progetto di innovazione che consenta di ottenere una riduzione dei consumi energetici che deve essere pari ad almeno il 3% dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale oppure, ad almeno il 5% dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento. L'allegato B è stato ampliato, prevedendo l'ammissibilità agli incentivi anche per software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantisca il monitoraggio continuo

e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducano meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui al punto precedente.

Gli investimenti in autoconsumo e autoproduzione devono comunque far parte di un progetto di innovazione che preveda l'acquisto di beni strumentali. Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici, l'incentivo è limitato ai soli impianti basati su pannelli prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con efficienza pari ad almeno il 21,5%.

Produzione documentale

Per la fruizione del credito le imprese dovranno produrre una serie di oneri documentali, sia prima (ex ante) che dopo (ex post) aver effettuato l'investimento:

- certificazione ex ante (attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni strumentali, non quindi la parte dell'autoproduzione e autoconsumo);
- comunicazione ex ante al GSE (per prenotare risorse);

- comunicazioni di aggiornamento sull'avanzamento degli investimenti;
- certificazione ex post (attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti);
- comunicazione ex post al GSE (per abilitare la fruizione);
- attestazione dell'avvenuta interconnessione;
- documentazione atta a dimostrare congruità e pertinenza delle spese sostenute;
- certificazione contabile da parte del revisore dei conti che attesti l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa (le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti potranno aggiungere 5.000 euro al credito d'imposta per mitigare l'impatto di questa ulteriore spesa).

Attenti al principio del "Recapture"

Tra i tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni sono attivi gli ingegneri iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale. Un interessante meccanismo previsto dalla norma è quello chiamato di recapture: "se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno

dato diritto all'agevolazione, anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo".

Il principio del Gattopardo

Altra novità è l'articolo 11 relativo al divieto di cumulo, che è stato modificato eliminando il comma che prevedeva la cumulabilità generale con le altre misure finanziate dall'UE.

In evidenza, infine:

- l'art. 8, che disciplina le attività di formazione;
- l'art. 9, che stabilisce i criteri di calcolo per la riduzione dei consumi energetici;
- l'art. 10 che prevede un contributo fino a 10.000 euro a favore delle PMI per la copertura delle spese derivanti dalle certificazioni tecniche e fino a 5.000 euro a favore dei soggetti non obbligati per legge alla revisione legale dei conti per la copertura delle spese derivanti dalle certificazioni contabili.

... e l'aria compressa

Alla luce di quanto sopra descritto, una considerazione nasce spontanea: nulla cambia rispetto al passato, il mondo dell'aria compressa è lasciato in disparte. Complimenti ancora una volta a chi, pur sapendo di essere una parte importante del PIL nazionale, non riesce ad avere voce in capitolo quando si tratta di incentivi fiscali... non ci si lamenta a posteriori perché solo chi partecipa ai giochi vince le medaglie... gli altri subiscono e si adattano. Anche se adattarsi non è un verbo che ben mi rappresenta, anzi... ma a quanto pare non per tutti è così.

Il principio del Gattopardo ha vinto ancora: tutto cambia affinché nulla cambi.

Confronto Incentivi Industria 4.0 - Transizione 5.0

Tipologia di Bene	Industria 4.0	Transizione 5.0
Beni produttivi evoluti e strumenti di controllo qualità (Allegato A)	20% fino a 2,5 mln 10% da 2,5 mln a 10 mln 5% da 10 mln a 20 mln	Per l'intero progetto
Software (Allegato B)	15% (2024), massimo 1 mln € 10% (2025), massimo 1 mln €	35-40-45% fino a 2,5 mln € 15-20-25% da 2,5 mln € a 10 mln € 5-10-15% da 10 mln € a 50 mln €
Sistemi per l'autoproduzione e lo stoccaggio di energia	Nessun incentivo	
Certificazione (Tecnica)	Nessun incentivo	Aliquota del progetto, con il limite di 10.000 € (solo PMI)
Certificazione (Contabile)	Nessun incentivo	Aliquota del progetto, con il limite di 5.000 € (solo per soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti)
Formazione	Nessun incentivo	Aliquota del progetto con il limite di 300.000 € e del 10% del costo dei beni